

Sent. 138/16
Fall. 136/16
Cass. 2346/16
Rep

N. R.G. 198/2015



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI**

Sezione Fallimentare

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati

Dott.ssa Maria Mura	Presidente
Dott. Andrea Bernardino	Giudice relatore
Dott. Nicola Caschili	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Esaminati i ricorsi riuniti nn. 198/2015, 200/2015 e 250/2015, presentati rispettivamente, per la dichiarazione di fallimento della società

, con sede e del socio accomandatario, come tale illimitatamente responsabile,

dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio, attesa la notifica, ai sensi dell'art. 15 l.f., del ricorso e del relativo decreto del giudice relatore di convocazione delle parti; dato atto della costituzione della società convenuta per la dichiarazione di fallimento;



ritenuto che, in considerazione della documentazione prodotta in atti e dell'istruttoria svolta, siano rimasti accertati:

- a) l'esercizio di un'attività commerciale da parte dell'imprenditore sociale convenuto (attività di fabbricazione di macchine per la lavorazione dei prodotti alimentari: v. la visura camerale);
- b) il mancato possesso congiunto, nei tre anni antecedenti il deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma secondo, l.f., atteso che dagli accertamenti eseguiti per il tramite della Guardia di Finanza risulta il superamento delle soglie dimensionali: risultano, in particolare, debiti per euro 1.265.495 per l'anno 2014;

- c) l'ammontare di debiti scaduti e non pagati dalla società debitrice di importo superiore ad euro 30.000,00, per quanto sopra esposto;

ritenuto che sia rimasto accertato, altresì, lo stato d'insolvenza, avuto riguardo al mancato pagamento del debito nei confronti dei tre ricorrenti, tutti lavoratori subordinati, nonostante l'esito infruttuoso dell'attività di recupero coattivo attraverso l'esecuzione individuale (v. decreti ingiuntivi, atti di precetto e verbale di pignoramento negativo);

rilevato che l'insolvenza si desume dal tenore delle stesse dichiarazioni rese dal signor Antonio Liberotti, socio accomandatario e legale rappresentante della società, il quale ha dichiarato di aver richiesto un prestito personale per far fronte all'esposizione debitoria, segno evidente dell'impossibilità per l'impresa di adempiere alle proprie obbligazioni attraverso i mezzi normali di pagamento;

ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti soggettivi (qualità di imprenditore commerciale assoggettabile al fallimento) ed oggettivi (lo stato di insolvenza in cui versa la società convenuta) per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Letti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15, 16, 146 e 147 l.f.,



DICHIARA

il fallimento della società

NOMINA

Giudice Delegato il dott. **Andrea Bernardino** e Curatore la dott. ssa **Giulia Casula**;

ORDINA

all'amministratore della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

STABILISCE

che il giorno 7.11.2016, alle ore 10.30, abbia luogo davanti al giudice delegato l'esame dello stato passivo nella sala delle udienze di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo, con le forme previste dall'art. 93 L.F., all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, unitamente ai documenti, ad eccezione degli originali dei titoli di credito, da depositare presso la cancelleria del Tribunale.

Così deciso in Cagliari il giorno 7.7.2016.

La Presidente

Dott.ssa Maria Mura

Il Giudice Estensore

dott. Andrea Bernardino



